

COMUNE DI BONDO

STATUTO

Adeguato alle disposizioni introdotte nell'Ordinamento dei Comuni dalla L.R. 30.11.1994, n. 3 con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 di data 27.02.1996.

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1

IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune di Bondo è costituito dal territorio e dalla comunità di Bondo. Confina con i territori dei Comuni di Breguzzo, Bolbeno, Tione di Trento, Roncone e Zuclo.

2. Stemma:

Il principale motivo ispiratore dello stemma è la particolare posizione geografica di Bondo, spartiacque tra i bacini idrografici del Sarca e del Chiese. I soggetti del primo quarto dello stemma sono un abete d'oro con a fianco il monumentale militare austroungarico su sfondo di cielo azzurro. Mettono in evidenza la caratteristica montana e boschiva del paese nonché la presenza del monumento che riveste particolare interesse sia dal punto di vista storico che architettonico. Nel secondo quarto il sole con i raggi, simbolo di vita e di energia, sta a significare la vitalità ed il progresso che contraddistinguono la Comunità di Bondo. Nei due quarti inferiori sono raffigurati i fiumi Sarca e Chiese tra i cui due bacini, come detto, Bondo è spartiacque. La descrizione araldica ufficiale dello stemma è la seguente:

Blasonatura: "Inquartato; nel primo d'azzurro all'abete d'oro, affiancato in punta a sinistra dal monumento locale ai caduti, d'argento; nel secondo di rosso al sole d'oro, uscente dal cantone destro della punta; nel terzo di verde al fiume ondoso d'argento, attraversante in banda; nel quarto di verde al fiume ondoso d'argento, attraversante in sbarra".

Corona: "Murale di Comune" Ornamenti: "A destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifero di rosso, a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale, legate da un nodo d'oro".

3. Gonfalone:

Drappo rettangolare rosso carminio, del rapporto di 1 x 2, bordato e frangiato d'argento, caricato al centro dallo stemma comunale munito dei suoi ornamenti, sovrastante la dicitura in argento disposta su tre righe "Comune di Bondo" e pendente da un bilico unito all'asta da un cordone a nappe, il tutto d'argento. Asta foderata da una guaina di velluto giallo-oro, ornata da un nastro a spirale rosso.

Art. 2

PRINCIPI ISPIRATORI, FINI ED OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza. Ispira la propria azione al principio di solidarietà nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica ed amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.
3. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educare i figli anche tramite i servizi sociali ed educativi.
4. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti.
5. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia dei diritti dei bambini e dei giovani concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
6. Concorre, nell'ambito delle sue competenze alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile all'eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause, al fine di assicurare nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
7. Promuove l'equilibrato assetto del territorio, con particolare riguardo alla necessità di salvaguardare il patrimonio idrico e valorizzare il patrimonio boschivo attraverso regolamenti dell'uso civico in materia di pascolo, legnatico uso interno, cave ghiaia, piante alimentari e medicinali, prodotti del sottobosco nel rispetto dei singoli diritti che sono stati esercitati nel passato e nel rispetto della legislazione vigente; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse forme viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico; artistico del paese e le tradizioni culturali.
8. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.
9. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
10. Promuove una società autenticamente multi-etnica, garantendo a ciascuno uguali diritti e doveri, incentivando la cooperazione tra i popoli e la cultura della pace, nel ripudio di ogni forma di razzismo e violenza.
11. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali, sostenendo gli Enti e le Associazioni che gestiscono dette

attività.

12. Riconosce a tutti i cittadini il diritto alla pratica sportiva come insieme di tutte le forme di partecipazione allo sport, sia ricreative che agonistiche. A tale fine promuove lo sviluppo delle strutture e della tutela sanitaria tramite le società sportive secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento.

13. Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori, anche tramite organizzazioni sindacali, alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.

14. Concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione di politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

15. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.

16. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, Enti o società.

TITOLO II

GLI ORGANI ELETTIVI

Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

CAPO I° - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 3

FUNZIONI

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la comunità comunale, Sindaco le funzioni di governo ed indirizzo, approvando il documento programmatico da esso proposto. ne interpreta gli interessi generali ed esercita insieme al
2. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo statuto.
3. Esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico-amministrativo, affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua, secondo i principi affermati dallo Statuto, gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
4. Esercita altresì le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
5. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni e nomina i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
6. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione del Comune.

7. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dai relativi statuti e dal regolamento.
8. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale.
9. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.
10. Può altresì esprimere orientamenti per l'adozione di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.
11. Quando uno o più consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 4, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.

Art. 4

CONSIGLIERI

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Essi rappresentano la comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. Tuttavia, sono esenti da responsabilità i Consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari.
4. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare a verbale.
5. Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei Consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai Consiglieri a norma di legge, statuto o regolamento.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo in forma scritta al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione.
7. Ai Consiglieri spetta un'indennità di presenza pari al 25% della misura massima prevista dalla legge.
8. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei Consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo statuto.

9. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

Art. 5

CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco cui compete la determinazione dell'ordine del giorno e della data della adunanza.

2. La convocazione è effettuata mediante consegna di avviso a domicilio, fatta constare da messo notificatore.

3. L'avviso, con allegato l'ordine del giorno, è recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi (intesi come esclusi il primo e l'ultimo) prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso di urgenza specificatamente motivata per fatti gravi o scadenze, la convocazione può avere per oggetto, le sole deliberazioni urgenti ed indilazionabili e può avvenire 24 ore prima della data dell'adunanza.

4. Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e per l'adozione di atti fondamentali di sua competenza previsti dalla legge e dallo statuto.

5. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) per deliberazione della Giunta comunale, che fissa altresì il giorno della seduta;

c) su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica; in questo caso il Sindaco lo convoca entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.

7. Ove per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di sette consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.

8. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.

9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che, eventualmente coadiuvato per le operazioni di stesura materiale dai funzionari di Segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.

10. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in enti, società, consorzi, commissioni, nonché funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

11. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge

o il regolamento, esse debbano essere segrete.

Art. 6

INIZIATIVE E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere.
2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio.
3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge o lo statuto prescrivono espressamente una maggioranza speciale.
4. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge o dal regolamento o quando venga fatta richiesta da almeno un quinto dei presenti.
5. In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 7

NOMINE CONSILIARI

1. Ogni volta che il Comune deve designare o nominare propri rappresentanti in Enti, Commissioni o Organismi e della rappresentanza comunale siano chiamati a farne parte, in forza di legge, statuto o regolamento, anche membri della minoranza, i rappresentanti medesimi designati pubblicamente, sono eletti con sistema di votazione a voto limitato, tranne i casi di scelta per acclamazione.

Art. 8

GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento, dandone comunicazione al Sindaco.
2. Il regolamento può determinare un numero minimo di consiglieri necessari per dar vita ad un gruppo, e le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.
3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto.

4. Con il regolamento sono definiti mezzi e struttura di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 9

COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO

E' costituita la Commissione statuto e regolamento composta dal Sindaco e da un rappresentante per ogni gruppo costituito, con il compito di esprimere pareri sull'interpretazione dello statuto e del regolamento e di svolgere gli altri compiti ad essa assegnati dal regolamento.

Art. 10

COMMISSIONI CONSILIARI DI STUDIO ED INDAGINE

1. Il Consiglio comunale può nominare nel suo seno Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare importanza. All'atto della nomina vengono definiti la composizione, i compiti da svolgere ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio. Dette commissioni possono avvalersi della consulenza di esperti esterni.

2. Il Consiglio comunale può promuovere la costituzione e nominare propri rappresentanti in seno a commissioni speciali intercomunali per l'analisi di problematiche comuni.

Art. 11

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale approva il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo, l'esercizio dell'attività di competenza e contiene disposizioni su tutte le materie esplicitamente rinviate ad esso dal presente statuto.

CAPO II° - SINDACO E GIUNTA COMUNALE

Art. 12

IL SINDACO

1. Il Sindaco, Capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità, promuove l'attuazione del proprio programma, approvato dal Consiglio, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.
3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.
4. Nelle occasioni in cui è richiesto e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

Art. 13

FUNZIONI

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno. Ne dirige i lavori secondo regolamento, tutelando le prerogative dei consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
2. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno.
3. Promuove e coordina l'attività degli assessori, distribuendo fra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulta necessario.
4. Quando lo richiedono ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.
5. Nomina e revoca i componenti della Giunta, tra i quali il Vice-sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
6. Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, salvo che la legge ne riservi espressamente la competenza al Consiglio.
7. Impartisce direttive al Segretario comunale.
8. Con il concorso degli Assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
9. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione e attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.
10. Riferisce al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione dei piani e programmi.
11. Emanando gli atti di classificazioni, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla-osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la legge, lo statuto o i regolamenti non attribuiscono alle competenze della Giunta o del Segretario.
12. Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.
13. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
14. Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

Art. 14

DELEGHE

1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma di atti agli assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.
2. Può delegare un assessore o un consigliere a rappresentare il Comune nei consorzi ai quali lo stesso partecipa quando non possa provvedervi personalmente.
3. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

Art. 15

VICE - SINDACO

1. In caso di assenza, o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19.03.1990, n. 55 e s.m., il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo statuto, dal Vice-sindaco.
2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice-sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età. In assenza, impedimento o mancanza di Assessori, vi provvede il Consigliere più anziano di età.

Art. 16

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale, organo esecutivo dell'Amministrazione comunale, opera assieme al Sindaco per l'attuazione del programma, approvato dal Consiglio.
2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori, tra cui uno con funzioni di Vice-sindaco, nominati dal Sindaco.

Art. 17

COMPETENZE

1. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti al Sindaco o al Segretario.
2. Essa esercita assieme al Sindaco attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

Art. 18

ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco è eletto con suffragio universale diretto dagli elettori del Comune.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice-sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Art. 19

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale.
2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge. Le deliberazioni si intendono adottate quando abbiano ottenuto il voto della maggioranza dei presenti.
3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che vi prende la parola in relazione al parere di legittimità e su ogni altra questione sottoposta alla sua attenzione e cura la redazione dei verbali delle singole deliberazioni adottate, sottoscrivendoli assieme al Sindaco.
4. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il Revisore dei Conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Società, Consorzi, Commissioni nonché i funzionari del Comune ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

Art. 20

ASSESSORI

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte e il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta.
2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
3. Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti nell'ambito di aree e settori di attività specificatamente definiti, nonché ai servizi di competenza statale nei casi previsti dalla legge.

Art. 21

DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco per iscritto, hanno effetto immediato e sono irrevocabili.
2. In caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio di Assessore per altra causa, il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.
3. Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più Assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.

Art. 22

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La mozione di sfiducia deve essere presentata al Consiglio comunale da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
2. Quando sia presentata una mozione di sfiducia, il Consiglio comunale è convocato per la votazione non prima dei dieci e non oltre i trenta giorni successivi.
3. Sulla mozione il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Se la mozione è approvata, il Consiglio è sciolto e, dall'organo competente, viene nominato un Commissario.
5. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.

TITOLO III

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23

UFFICI E PERSONALE

1. L'Organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze.
2. Gli uffici del Comune sono organizzati in base a criteri di efficienza, funzionalità, economicità, flessibilità delle strutture e del personale, trasparenza e accessibilità e secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
4. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.
5. Il regolamento che disciplina l'organizzazione amministrativa e il personale, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, definisce:
 - a) l'articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni
 - b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
 - c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
 - d) le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;
 - e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
 - f) l'organizzazione e il funzionamento della Commissione di disciplina;
 - g) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento.

Art. 24

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale riceve direttive ed al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la

propria firma. Esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio e alla Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario al loro invio agli organi di controllo.

3. Il Segretario comunale cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni degli uffici, presta ad essi consulenza giuridica; ne coordina l'attività e dirime eventuali conflitti di competenza sorti fra i medesimi; accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.

4. Spetta in particolare al Segretario comunale, con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento:

- a) predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
- b) formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;
- c) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune.

5. Provvede agli atti di gestione del personale che siano espressamente riservati alla sua competenza da norme regolamentari.

6. E' membro della Commissione di disciplina.

7. Il Segretario presiede le Commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del regolamento.

8. Le Commissioni di gara sono presiedute dal Segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il Segretario comunale non possa presiedere la gara svolgendo in essa le funzioni di ufficiale rogante, la Commissione di gara è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.

9. I contratti sono stipulati dal Segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento. Qualora il Segretario comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad esso le funzioni di ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.

10. Ferme le competenze specificatamente attribuite ad altri organi del Comune, i regolamenti disciplinano l'esercizio da parte del Segretario comunale delle altre competenze relative ad atti non discrezionali.

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 25

SERVIZI PUBBLICI E FORME DI GESTIONE

1. I servizi comunali sono disciplinati tenendo conto delle esigenze della comunità, compatibilmente con la programmazione e con le risorse organizzative e finanziarie del Comune. In qualsiasi forma gestiti, debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare un'adeguata informazione degli utenti.
2. I servizi sono gestiti in economia, in concessione o in appalto, mediante azienda speciale, mediante società a partecipazione pubblica o con partecipazione a società di capitale. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.

Art. 26

GESTIONE IN ECONOMIA

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. Il Revisore del conto può esprimere rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

Art. 27

SERVIZI IN CONCESSIONE O IN APPALTO

1. I servizi sono gestiti:
 - a) in concessione, quando trattasi di servizi che, per il contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiano meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità.
 - b) in appalto, quando risulti opportuno riservare al Comune la direzione e il controllo sullo svolgimento del servizio, affidando all'appaltatore l'organizzazione del lavoro e l'esecuzione delle operazioni materiali.
2. I concessionari e gli appaltatori sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme preferenze di legge a parità di condizioni.
3. Nel disciplinare di concessione o di appalto sono stabiliti gli obblighi del concessionario o appaltatore, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.

Art. 28

AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

1. Il Comune può istituire:

- a) aziende speciali, enti strumentali dotati di personalità giuridica, per la gestione di servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale, che richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale;
- b) istituzioni, organismi strumentali dotati di autonomia gestionale, per l'esercizio di servizi di natura sociale e culturale, non aventi prevalentemente carattere imprenditoriale.

2. Il Presidente dell'azienda o dell'istituzione è nominato dal Sindaco in base a criteri di comprovata esperienza e capacità. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di membri non inferiore a due e non superiore a quattro, nominati dal Sindaco con gli stessi criteri previsti per il Presidente. Durano in carica sino al rinnovo del Consiglio ed esercitano le funzioni fino alla nomina dei successori.

3. Lo Statuto dell'azienda, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dal Consiglio comunale, ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.

4. Nel caso dell'istituzione, il Consiglio comunale approva il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

5. In caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali, il Sindaco può, revocare il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.

Art. 29

PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI

1. Il Comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.

2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.

3. Il Sindaco, l'Assessore o il Consigliere da lui delegato, cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio, esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea.

4. Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

5. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della Società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

TITOLO V

LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 30

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto agli scopi prefissati.
2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, Consorzi e unioni di Comuni.
3. Il Sindaco promuove e partecipa ad incontri periodici con i Sindaci dei Comuni limitrofi, al fine di affrontare, discutere, impostare soluzioni per problematiche comuni alle

amministrazioni interessate. Tali incontri possono essere allargati ai componenti della Giunta o del Consiglio comunale. Il Sindaco informa degli esiti dell'incontro il Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

Art. 31

CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con Enti Locali o soggetti privati, stipulati ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 04.01.1993, n. 1.

2. Con l'approvazione della convenzione, il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

3. Nell'ambito dei servizi sociali, il Comune stipula particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con gli altri Enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

Art. 32

PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA

1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dalla Giunta comunale, previo consenso di massima del Consiglio.

2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:

- a) i soggetti partecipanti;
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli Enti partecipanti;
- e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
- f) le eventuali procedure di arbitrato.

Art. 33

CONSORZI

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiori efficienza e razionalizzazione ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.
3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il Vice-sindaco o, in caso di impossibilità di questi un altro componente della Giunta.
5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

Art. 34

UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.
2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.
3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO VI

INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE E PROCEDIMENTO

Art. 35

INFORMAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

1. Il Comune assicura la più ampia informazione agli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative alla propria attività.
2. Per il raggiungimento di tali scopi, garantisce ai cittadini stessi, nonché agli interessati, singoli o associati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge regionale 31 luglio 1993, nr. 13 e secondo le modalità fissate da apposito regolamento:
 - a) il diritto di accesso, di ricerca e di visura degli atti amministrativi del Comune;
 - b) il diritto di ottenere copia degli atti;
 - c) il diritto di informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
3. Sono messi a disposizione in idonei locali del Comune, per la loro libera consultazione, lo Statuto, i Regolamenti, il bilancio comunale e i documenti annessi, il bilancio pluriennale, i piani urbanistici e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune.
4. Il Comune, inoltre, può promuovere o provvedere direttamente alla pubblicazione di un periodico, comunale o anche intercomunale, al fine di potenziare le fonti di informazione a disposizione della popolazione.

Art. 36

PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini residenti all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative, nonché le associazioni culturali,

educative, di istruzione e sportive, di carattere sociale, incentivandone l'accesso alle proprie strutture ed ai servizi.

2. Allo scopo prevede e disciplina assemblee pubbliche finalizzate, istituzioni di comitati, incontri con la popolazione, con alcuni settori della stessa e con le associazioni, mirati ad acquisire pareri su problemi particolari.

Art. 37

PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Gli elettori del Comune, nella percentuale almeno del 5%, possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi redatte in forma di articolato o di schema di delibera.

2. All'atto del deposito, ogni proposta deve risultare sottoscritta dai promotori, deve essere accompagnata da una relazione illustrativa ed essere corredata del parere del segretario comunale e del responsabile del servizio interessato, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

3. L'organo competente esamina e delibera sulla proposta entro sessanta giorni dal deposito del testo presso il Comune.

Art. 38

REFERENDUM

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.

2. Il Sindaco indice referendum quando lo richiedono il 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune su questioni di rilevanza generale di competenza comunale. La proposta deve essere presentata presso la segreteria del Comune da un comitato promotore composto da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, corredata dal numero prescritto di firme debitamente autenticate.

3. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo Statuto, il Regolamento del consiglio comunale;
- b) il bilancio preventivo e quello consultivo;
- c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
- d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- e) gli atti relativi al personale del Comune;
- f) i provvedimenti relativi ad elezioni, nomine, designazioni revoche e decadenze.

4. Non possono essere indetti referendum su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quadriennio.

5. La proposta di referendum è articolata in un'unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.
6. Entro 60 giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un Comitato formato da tre garanti, eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, in modo che venga garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza degli organi del Comune.
7. Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate nel corso di un anno solare sono effettuate nell'anno successivo, in unico turno e unica giornata, entro il primo quadrimestre.
8. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
9. Il Consiglio comunale deve esprimersi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento.
10. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
11. Alla consultazione possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
12. I referendum saranno considerati validi se alla consultazione avrà partecipato almeno il 60% degli aventi diritto e la proposta avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei consensi.
13. Anche in assenza di richieste, il Consiglio comunale può richiedere il referendum a maggioranza dei consiglieri assegnati.
14. Il regolamento disciplina le modalità di presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 39

DIFENSORE CIVICO

1. Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico con il compito di attivarsi, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione comunale e degli Enti dipendenti.
2. L'Istituto viene attuato mediante convenzione con il difensore civico provinciale.

Art. 40

ESTENSIONE DI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Ferme le limitazioni derivanti dalla legge, il regolamento può estendere specifici diritti di partecipazione a persone non residenti, che abbiano particolare collegamento con il Comune, anche avvalendosi di consulte dei villeggianti.

Art. 41

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Nelle materie di propria competenza, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla Legge Regionale 31 luglio 1993, n. 13.

2. I criteri generali per la comunicazione agli interessati dello sviluppo del procedimento, la definizione dei termini, la pubblicità, i profili di responsabilità sono disciplinati da apposito regolamento sul procedimento.

3. I portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio da un provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

4. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma, hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare memorie scritte e documenti;
- c) di essere ascoltati, a richiesta, dal responsabile del procedimento;
- d) di ricevere risposta motivata quando le memorie siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

TITOLO VII

LA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 42

BILANCIO E CONTABILITA'

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 43

FACOLTA' DEL REVISORE DEL CONTO

1. Il Revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
2. Può formulare anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44

DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel

Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3, terzo comma della L.R. 04.01.1993, n. 1

2. Fino all'adozione dei nuovi Regolamenti ai sensi del nuovo ordinamento dei Comuni di cui alla L.R. 04.01.1993, n. 1 e del presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore in quanto compatibili.

3. I nuovi regolamenti sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, fatti salvi i diversi termini previsti dalla legge.

Art. 45

DIVULGAZIONE DELLO STATUTO

Allo Statuto è garantita adeguata divulgazione ed è altresì consegnato ad ogni famiglia che acquisisca la residenza in Bondo per l'esercizio del diritto-dovere di ogni cittadino di partecipare alla vita della propria comunità.